

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

E ora l'Ania detta le linee guida

Dal 2011, per le controversie su contratti assicurativi, le parti devono parlarsi prima dell'eventuale processo civile. L'obiettivo di questa misura è stato quello di alleggerire le aule giudiziarie, intasate di procedimenti. E l'associazione delle compagnie ha stabilito alcune regole...



Paolo Vinci è avvocato e docente di Diritto sanitario all'università Milano-Bicocca

Dal 21 marzo 2011 è diventata obbligatoria la procedura di mediazione. Che è divenuta una «condizione di procedibilità» da percorrere prima di iniziare un processo civile per alcune materie indicate dal decreto legislativo 28/2010. Si tratta, in particolare, dei diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità. E contratti assicurativi, bancari e finanziari. Dal 20 marzo 2012, l'obbligo è stato introdotto anche per le controversie sui condomini e per quelle che riguardano il risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli e natanti (si calcola che queste voci rappresentino circa 300.000 cause).

La scelta legislativa è stata operata per alleggerire le affollatissime aule giudiziarie e per sveltire i tempi della giustizia italiana, da sempre fanalino di coda nell'Unione Europea; i dati statistici sono piuttosto confortanti e, come nota una risoluzione del Parlamento Europeo del settembre 2011, lo sono proprio in rapporto ai disservizi precedenti. Non è un caso, infatti, che la mediazione obbligatoria si stia rivelando una buona soluzione per l'Italia, la Romania e la Bulgaria (Paesi il cui sistema giudiziario è notoriamente oberato dal lavoro), mentre in Stati efficienti come

l'Austria o la Finlandia non si sia ancora sentito il bisogno di adeguarsi alla direttiva 2008/52/Ce, che impone (appunto) il ricorso alla mediazione. Questa procedura ha un notevole impatto sul mondo assicurativo: non per niente, l'Ania ha indi-

viuato alcune linee guida per la gestione delle controversie in materia assicurativa, invitando (con ottimo riscontro) le compagnie e gli organismi di mediazione ad aderirvi. Questa scelta è stata ispirata dalla peculiarità che caratterizza la materia assicurativa, e il suo intento è quello di facilitare la partecipazione delle imprese assicuratrici, degli assicurati e dei danneggiati alla procedura. Si tratta di un'iniziativa che prende in considerazione il sempre maggiore coinvolgimento che avranno le assicurazioni. Infatti, se già nel primo anno circa l'8% delle mediazioni ha riguardato casi di responsabilità medica (con evidente necessità, per la struttura, di contattare la propria compagnia prima di decidere sulla condotta da assumere in camera di conciliazione), l'entrata in vigore della mediazione obbligatoria nel settore del risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (nel quale c'è un obbligo di assicurarsi), avrà effetti dirompenti.

Dopo aver parlato di trasparenza, dal secondo punto delle linee guida si entra sulla domanda di mediazione per controversie in materia assicurativa. In questo caso, l'organismo di mediazione dovrà richiedere all'istante alcune infor-

mazioni per istruire correttamente la pratica: i dati identificativi dell'oggetto della controversia (numero e data del sinistro, numero della polizza o, per l'auto, i numeri di targa dei veicoli coinvolti); il nominativo della compagnia che ha trattato il sinistro; nella Rc auto, l'informazione sul fatto che è stata completata la procedura d'offerta prevista dagli articoli 148 e 149 del codice delle assicurazioni, con il relativo esito (somma offerta, comunicazione di mancata offerta, assenza di comunicazione da parte dell'impresa di assicurazione entro i termini previsti dagli articoli citati); indicazione delle altre parti chiamate a partecipare alla mediazione.

Per le controversie che riguardano il risarcimento del danno da Rc medica, invece, l'organismo deve verificare se il soggetto aderente sia munito di una polizza di assicurazione e, in caso positivo, dovrà curarsi di avvisare la compagnia coinvolta. La domanda presentata dall'assicurato o dal danneggiato verrà inoltrata alla compagnia a cura dell'organismo. Gran parte delle comunicazioni, per evitare lungaggini, verranno gestite tramite posta elettronica. Se la compagnia non partecipa alla procedura di mediazione, la sua motivazione (dati identificativi della polizza errati, carenza di copertura assicurativa, impresa non tenuta alla gestione del sinistro e via dicendo) dovrà essere allegata al verbale che il mediatore redigerà per certificare la mancata partecipazione di una delle parti al procedimento.

Il documento procede, quindi, con la regolamentazione delle date e

delle modalità di svolgimento delle riunioni. Nella prima riunione il mediatore incontra personalmente le parti, eventualmente assistite da un avvocato, per chiarire le proprie posizioni e consentire un accordo. Il rappresentante della compagnia può decidere di partecipare all'incontro anche in teleconferenza.

Nelle controversie che lo richiedano, il mediatore, se c'è l'accordo delle parti, può nominare un esperto. Egli procederà alla verbalizzazione della proposta di conciliazione solo su richiesta di tutte le parti del procedimento.

Queste linee guida aiutano a gestire in modo più efficace le mediazioni che riguardano la formulazione della domanda, le comunicazioni tra organismi e assicurazioni e le modalità dell'incontro.

A voler esprimere un parere sull'iniziativa, si rileva che dare indicazioni specifiche per materia è positivo, anche se la prassi è ben diversa da ciò che viene auspicato: è noto, infatti, che articolate strategie interne potrebbero suggerire alle compagnie di non presentarsi in mediazione, sopportare tempi e costi di un processo e, soprattutto, l'incertezza che lo caratterizza, piuttosto che pagare immediatamente in sede di mediazione, magari affidandosi a un operatore non ritenuto particolarmente qualificato nella specifica materia. Tuttavia, riflettere sulle effettive potenzialità di questo nuovo strumento potrebbe far emergere i suoi aspetti positivi, facendo vincere riluttanze e resistenze iniziali, contribuendo ad alleggerire il sistema giudiziario italiano e a semplificare notevolmente le procedure di risarcimento. ■